

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 26/24

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

**MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
(NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA)**

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 5 settembre 2024

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Vista la proposta presentata dal Consigliere Dino Latini;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.91
(NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge italiana sulla cittadinanza è basata sul principio del c.d. *ius sanguinis*, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani.

Il diritto alla cittadinanza per *ius soli* - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio - è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (*apolidi*) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impediscono l'acquisizione della cittadinanza dei genitori.

A trent'anni di distanza dall'approvazione della legge 91/1992, è necessario prendere atto delle significative trasformazioni della società italiana ed aggiornare le norme in materia di cittadinanza secondo una prospettiva che ponga al centro la finalità dell'integrazione dei minori stranieri cresciuti in Italia e che abbiano studiato o studino in Italia.

Facendo un raffronto con i maggiori Paesi europei, l'Italia figura tra quelli più restrittivi con riguardo alla concessione della cittadinanza ai minori stranieri nati e cresciuti in Italia ed è pertanto opportuno che per l'acquisto della cittadinanza venga riconosciuta maggiore centralità al ruolo della scuola come rilevante fattore di integrazione.

La presente proposta di legge introduce una nuova fattispecie di concessione della cittadinanza orientata al cosiddetto principio dello *ius scholae*, cioè al principio per cui acquisisce il diritto alla cittadinanza il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che risieda

legalmente in Italia e che abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno dieci anni, cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema educativo nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, con ciò offrendo ai minori stranieri la prospettiva di far parte di una comunità di cittadini, favorendo la loro partecipazione alla vita della comunità stessa e rimuovendo le disparità di trattamento attualmente esistenti rispetto ai minori cittadini italiani.

Nel dettaglio, la proposta di legge con l'articolo 1 introduce integrazioni all'articolo 4 della legge 91/1992 tese a favorire l'acquisizione della cittadinanza, come sopra descritto, ai minori stranieri, nati o entrati in Italia nei primi anni di vita.

Con riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale, si precisa che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni saranno definiti i requisiti essenziali che detti percorsi di istruzione e formazione devono possedere ai fini dell'idoneità a costituire titolo per l'acquisto della cittadinanza.

La norma prevede infine che la cittadinanza si acquista ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro due anni dalla suddetta data o, se minore, ad istanza del genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, al sindaco del comune di residenza. Qualora non sia stata presentata l'istanza, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta al sindaco del comune di residenza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

L'articolo 2 reca la disposizione di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 1*(Modifiche alla legge 91/1992)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che risieda legalmente in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno dieci anni, cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema educativo nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, acquista la cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione professionale devono possedere ai fini dell'idoneità a costituire titolo per l'acquisto della cittadinanza. La cittadinanza si acquista ad istanza dell'interessato, da presentare al sindaco del comune di residenza entro due anni dalla suddetta data o, se minore, ad istanza del genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2 ter. Qualora non sia stata presentata l'istanza di cui al comma 2 bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta al sindaco del comune di residenza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età."

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.